

SENTENZA N° 4547/2007
REPERTORIO N° 3742/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. VI^A CIVILE

Composto da:

Dott.ssa Alda Maria Vanoni
Dott.ssa Angela Bernardini
Dott.ssa Aminà Simonetti

Presidente
Giudice
Giudice rel.

19 7 APR 2007

19

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al Numero di Ruolo Generale 3040//2005 promossa da:

[REDACTED] (c.f. **[REDACTED]**) residente in Olgiate Olona (Va),
rappresentato e difeso in giudizio, in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione,
dall'avv. **[REDACTED]** di Milano presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano **[REDACTED]**

ATTORE

Contro

BANCA **[REDACTED]** con sede in Milano (**[REDACTED]**), in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione **[REDACTED]** rappresentata e difesa in
giudizio, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla copia dell'atto di citazione,
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. O. Stucchi e P. Gobbi di Milano domiciliatari con studio
in via Principe Amedeo, n. 3,

CONVENUTA

Contro

[REDACTED] residente a **[REDACTED]**, (c.f. **[REDACTED]**), rappresentato e
difeso in giudizio, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. tit. **[REDACTED]**
[REDACTED] e **[REDACTED]** di Milano, domiciliatari con studio in via **[REDACTED]**

CONVENUTO

OGGETTO: azione di responsabilità contrattuale ex art. 31 comma 3 TUF.

Le parti hanno concluso come da fogli che si allegano:

OMISSIS



La presente azione, proposta da [redacted], ha ad oggetto la responsabilità, diretta, del promotore finanziario [redacted] e della banca preponente Banca [redacted], ex art. 31 TUF, per attività asseritamente illecita posta in essere dal promotore nell'ambito dello svolgimento dell'offerta fuori sede di servizi finanziari.

Con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. [redacted] ha citato in giudizio Banca [redacted] e il suo promotore finanziario [redacted] e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'appropriazione della somma di € 200.000, che assume di avergli consegnato per effettuare l'acquisto di n.2.356,27 azioni dell'Exchanged Traded Fund (ETF) "B1-MSC Euro come da ordine impartito il 27.2.2004. L'attore con la domanda ha chiesto la restituzione della somma investita, oltre, a titolo di danni, al rendimento che avrebbero garantito i titoli ordinati attraverso il promotore finanziario [redacted] e mai acquistati; in subordine ha chiesto la sola condanna al risarcimento del danno di € 200.000,00.

L'attore ha dedotto di aver iniziato il rapporto con il promotore finanziario nell'anno 2003 in occasione della sottoscrizione di un fondo di investimento del gruppo della banca convenuta, investimento che era stato regolarmente eseguito dal promotore finanziario e che era andato a buon fine; di aver, successivamente, nel mese di febbraio 2004, dato un nuovo ordine al promotore di acquisto del prodotto "ETF" che non fu invece eseguito dal promotore finanziario nonostante gli avesse consegnato la somma di € 200.000 necessaria per l'investimento e mai più restituita.

Si è costituita all'udienza ex art. 180 co 2 c.p.c. la banca convenuta e ha, preliminarmente, eccepito l'irritualità della forma processuale in considerazione del fatto che la domanda era stata proposta con citazione ad udienza fissa e non secondo il procedimento ex D.Lgs 5/2003; nel merito la banca ha ammesso che [redacted] era stato suo promotore finanziario dal mese di settembre 2003 e che questi aveva cessato nel 2004 il suo rapporto in seguito all'accertamento di irregolarità nello svolgimento della sua attività, ma ha contestato i fatti dedotti in giudizio dall'attore assumendo che non risultava provata l'effettiva consegna al promotore della somma di € 200.000,00 in particolare rilevando che in citazione non era stato precisato in che forma l'importo sarebbe stato versato al [redacted]. La difesa della convenuta ha rilevato che in generale da una serie di elementi di fatto, tra cui la circostanza che in seguito a perquisizione e sequestro disposta dall'A.G. penale presso l'abitazione di [redacted] in [redacted] era stata trovata in possesso di [redacted] documentazione bancaria e contrattuale intestata a [redacted] relativa a periodi antecedenti l'anno 2003, quello in cui era iniziato il rapporto [redacted]-banca, era fondato il sospetto che l'attore avesse intrattenuto con il promotore finanziario consapevolmente un rapporto del tutto autonomo dallo svolgimento da parte di [redacted] della professione di promotore di Banca [redacted] addirittura antecedente



l'inizio della collaborazione di [redacted] con la banca. Inoltre la difesa della banca ha osservato, al fine di evidenziare le incongruenze delle allegazioni attoree, che non era verosimile che il sig. [redacted] avesse effettivamente dato l'ordine di acquisto dello strumento finanziario ETF (Exchanged Traded Fund), trattandosi di strumento straordinariamente recente e di scarsa diffusione che apparteneva alla categoria degli OICR ai sensi del TUF; che dai documenti prodotti dall'attore l'operazione sarebbe stata disposta il 25.2.2004 e non il 27.2.2004 come affermato in citazione; che dal doc.11 prodotto dall'attore, costituito da uno scritto confessorio del [redacted], il denaro consegnato per l'operazione sarebbe stato di € 190 000,00 e non di € 200.000,00; che dall'indagine penale a carico del promotore finanziario e dal sequestro eseguito dalla GdF era emerso che i rapporti tra [redacted] e l'attore risalivano all'anno 2002 mentre [redacted] era divenuto promotore della banca solo dal mese di settembre 2003. Inoltre la banca ha rilevato che dal modulo dell'ordine di acquisto dello strumento finanziario ETF del 27.2.2004 sottoscritto dall'attore era evidente la necessità della preesistenza ad una tale operazione del rapporto deposito titoli e c/c con la banca, rapporto che in realtà [redacted] non risultava aver mai costituito. Sulla base del complesso di tali elementi la convenuta ha concluso, in principalità, per il rigetto della domanda, in subordine per il riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore e, in caso di accoglimento della domanda, per la condanna del [redacted] a tenerla indenne a titolo di manleva.

Si è costituito in giudizio il convenuto [redacted] e in comparsa di costituzione e risposta ha contestato solo la ritualità dell'atto di citazione.

Disposto il mutamento del rito ex art. 1 co 5 D.Lgs 5/2003 con la cancellazione della causa dal ruolo, il processo è proseguito a seguito di deposito di memoria ex art.6 con cui l'attore ha replicato ai fatti allegati dalla banca convenuta contestando di conoscere dall'anno 2002 il promotore finanziario anziché dal 2003, ribadendo di averlo conosciuto in occasione della sottoscrizione del fondo di investimento Euromobiliare, di aver intrattenuto con il sig. [redacted] rapporti diversi da quelli specificatamente indicati in citazione. Quanto al versamento della somma di € 200.000,00 ha precisato di aver effettuato il saldo dell'operazione finanziaria mediante assegni per complessivi € 65.000,00 assegni che erano stati consegnati al promotore finanziario che ha prodotto in copia in causa.

Con memoria ex art.7 la banca ha insistito nel rilevare che dal sequestro penale presso [redacted] era risultato che questi deteneva carte contrattuali dell'attore risalenti ad anni (2002), precedenti dunque l'inizio del suo rapporto (9/2003) con il promotore (doc. 6 e 13 banca). Ha rilevato che come fatto nuovo l'attore in memoria ex art.6 aveva sostenuto di aver versato la somma di € 200.000,00 in parte in contanti e in parte con assegni mentre in citazione aveva allegato di aver versato tutto in contanti; ha rilevato con riferimento agli assegni depositati in atti che essi risultavano tratti da un c/c



intestato alla moglie e alla figlia del sig. ██████████, sicché, anche a volere con essi ritenere dimostrata la dazione di denaro e la distrazione da parte del promotore, l'attore non sarebbe legittimato alla richiesta di risarcimento del relativo danno; inoltre ha dedotto che l'attore risultava il primo e unico giratario degli assegni e quindi rimaneva non dimostrata la dazione del denaro al promotore finanziario; infine ha osservato che il doc. 19 di parte attorea (modulo di addebito su c/c) con cui si voleva dimostrare la consegna a ██████████ degli assegni per € 65.000 risultava datato 16.3.2004, giorno antecedente a quello degli assegni (emessi tra la fine di marzo e il 7.4.2004), in conclusione la banca ha evidenziato quelle che ha ritenuto fossero contraddizioni tra quanto allegato in citazione e quanto emergerebbe dalla lettera inviata da Maiorano alla banca a contenuto confessorio (doc.11 attore).

Con memoria ex art. 7 il convenuto ██████████, in parte modificando quello che aveva dichiarato nella sua autodenucia del 16.11.2004, ha dato atto di aver ricevuto da ██████████ la somma di € 60.000-65.000 consegnata con assegni nel febbraio 2004 e la somma di € 140.000,00 versata in contanti a fine marzo 2004 costituente il prezzo di vendita di un immobile conseguito da ██████████

Le difese hanno scambiato ulteriori memorie ex art.7 co 2.

L'attore ha dedotto che i documenti rinvenuti presso ██████████ in sede di perquisizione li aveva consegnati a ██████████ perché questi si era offerto di interporre i suoi uffici, a titolo di cortesia, per definire il pregresso di alcune sue posizioni contrattuali con le sue controparti.

Sulle modalità di versamento della somma destinata all'investimento ha confermato di aver dato al promotore denaro in parte con assegni e in parte in contanti; infine ha fatto presente che era titolare delle somme versate sul conto n.44/76172 intestato alla moglie e da cui erano stati tratti gli assegni dati a ██████████ perché su tale conto era confluita la somma di euro 100.000,00, costituente il prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà di cui ha prodotto copia dell'atto di vendita.

La banca ha contestato e rilevato le contraddizioni della difesa dell'attore e di ██████████ sulla somma versata (190.000 o 200.000) e sulle modalità di pagamento (contanti, assegni + contanti, contanti+assegni).

Nella sua memoria ex art. 7 co 2 ██████████ ha confermato le sue precedenti allegazioni.

Con decreto ex art. 12 il giudice relatore ha ammesso l'interrogatorio formale di ██████████ e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla banca terza trattaria degli assegni emessi dall'attore e depositati in causa.

Il Collegio ha confermato il decreto sulle prove. La banca terza ha ottemperato all'ordine di esibizione. Il convenuto ██████████ non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale.

Rimesse le parti dinanzi al Collegio all'udienza del 21 marzo 2007 le difese hanno discusso oralmente la causa e il Collegio si è riservato di decidere nel termine di trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

La responsabilità invocata in giudizio dall'attore è diretta nei confronti del promotore finanziario **[redacted]** per essersi appropriato di somme ricevute con il mandato di sottoscrivere fondi di investimento; è oggettiva, ex art 31 comma 3 TUF, nei confronti di Banca **[redacted]** che ha conferito al promotore convenuto l'incarico di promuovere fuori sede i suoi servizi di investimento. La domanda è fondata e va accolta integralmente nei confronti del promotore finanziario **[redacted]**, mentre è solo in parte fondata verso la banca.

Ritiene infatti il Collegio che siano sufficientemente dimostrate le circostanze inerenti il rapporto tra **[redacted]** e **[redacted]** quale promotore di Banca **[redacted]**, la finalizzazione della dazione del denaro a **[redacted]** all'investimento in strumenti finanziari e quindi il collegamento tra l'attività prestata da **[redacted]** per **[redacted]** e la sua professione di promotore finanziario di Banca **[redacted]**, la sottrazione delle somme e la mancata esecuzione dell'ordine di investimento conferito dal cliente. Si ritiene per altro che, mentre la prova della consegna di euro 200.000 a **[redacted]** da parte di **[redacted]** risulta raggiunta nei confronti del convenuto **[redacted]**, lo stesso non può dirsi quanto alla convenuta Banca **[redacted]**.

Osserva infatti il collegio che chi agisce nei confronti del soggetto abilitato per l'affermazione della sua responsabilità in relazione ai danni arrecati dal promotore finanziario nello svolgimento dell'incarico di prestazione fuori sede del servizio di investimento in strumenti finanziari ha l'onere, ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti costitutivi della responsabilità dedotta in giudizio e, quindi, di aver effettivamente avuto un rapporto con il promotore finanziario, di avergli dato denaro per eseguire un investimento e di aver subito un danno a causa del comportamento doloso o colposo del promotore nell'esecuzione dell'incarico inerente alla sua attività cui è stato incaricato dall'ente preponente soggetto abilitato. Qualora la prova offerta dall'attore verso il promotore consista nella confessione del promotore medesimo o nell'ammissione dei fatti da parte del promotore, o nella confessione fittizia ex art. 13 D.Lgs 5/2003, come nel caso di specie, essa nei confronti della banca, responsabile solidalmente ex art. 31 Tuf in quanto si è avvalsa dell'attività del promotore, è liberamente apprezzata dal giudice e non ha efficacia e valore di prova legale.

Del danno accertato risponde solidalmente con il promotore finanziario ex art. 31 co 3 TUF la società convenuta soggetto abilitato per il quale **[redacted]** ha prestato l'attività di promotore finanziario: la citata norma dispone che: "Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

Si tratta di una fattispecie di responsabilità speciale dei soggetti abilitati all'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento (art 31 co 3 TUF) per le condotte dannose verso i terzi



dei loro promotori finanziari, ovvero dei soggetti ai quali hanno conferito l'incarico di offrire alla clientela servizi di investimento. La norma citata, che si pone sulla linea tracciata dall'art 5 co 4 L.n.1/1991, è espressione della volontà legislativa di introdurre nel settore un principio di responsabilità forte per le società che operano nel mercato finanziario con riferimento all'operato dei soggetti di cui si avvalgono (in senso conforme Trib. Monza 4 luglio 2000 g.u. Galletti; Tribunale di Verona 1 marzo 2001 G.U. D'Ascola.). La responsabilità in questione è solidale e ha la funzione di tutelare il risparmiatore-cliente della banca o della società di investimento danneggiato dalla condotta illecita del promotore finanziario; tale responsabilità si fonda sull'esclusività del rapporto, unilaterale e necessario, imposto dalla legge, tra la società di investimento e il promotore che è sempre monomandatario (esclusività solo per il preposto mentre il preponente può avvalersi di più promotori). L'imputazione oggettiva alla "società abilitata" delle conseguenze lesive del comportamento del preponente si legittima sul fatto che la società si avvale strumentalmente per la sua attività dell'operato del promotore; la norma pertanto si pone come tutela del risparmiatore e come incentivo all'attività di selezione e controllo da parte della preponente dell'operato del preposto.

Venendo ad esaminare il materiale probatorio agli atti può dirsi, in primo luogo, che è pacifico che ~~Milano~~ all'epoca dei fatti, febbraio 2004, era promotore finanziario di Banca ~~Comobilia~~ con cui aveva iniziato il rapporto dal 29.9.2003 (doc.1 attore).

Risulta che il sig. ~~Zanatta~~ era già stato cliente di ~~Comobilia~~ avendo sottoscritto il 22.12.2003 tramite un ordine impartito fuori sede, attraverso la prestazione del servizio del promotore ~~Zanatta~~, la partecipazione al Fondo comune di investimento Euromob. Tesoreria per l'importo lordo di euro 25.000,00 (doc dal n. 2) al n.6) fasc. attore); per questo investimento l'attore aveva versato la somma destinata all'investimento mediante un assegno bancario. Questa circostanza, unitamente all'evidenza documentale costituita dalla sottoscrizione da parte di ~~Zanatta~~ dell'ordine su strumenti finanziari e valori datato 27.02.2004 avente il seguente oggetto, così descritto nell'ordine, "ETF. B1 MSCIEURO" per quantità di 2.356,27 al prezzo di euro 84,88 (doc. 7 attore), consente di ricondurre anche tale secondo rapporto in materia finanziaria, realizzato da ~~Zanatta~~ tramite l'attività di ~~Milano~~, all'attività professionale del promotore quale incaricato da ~~Comobilia~~; ente abilitato, allo svolgimento fuori sede dei servizi di cui all'art.30 Tuf.

Dunque il rapporto tra ~~Zanatta~~ e ~~Milano~~ del febbraio 2004 va ricondotto all'attività di promotore finanziario di ~~Milano~~ per ~~Comobilia~~.

Pacifico è che l'ordine, sebbene impartito, non è mai stato regolato da Banca ~~Comobilia~~ e ciò sta a dimostrare che il promotore non trasferì alla banca l'ordine ricevuto dal cliente e che



conseguentemente trattenne e distrasse le somme ricevute dal cliente per compiere l'operazione che con ordine scritto gli aveva impartito.

L'attore ha affermato di aver consegnato al promotore finanziario la complessiva somma di euro 200.000,00 di cui, in parte con assegni, in parte in contanti, costituenti una porzione del prezzo percepito dalla vendita di un immobile di sua proprietà - vendita di cui ha dato dimostrazione in causa del 23.2.2004- di poco precedente l'ordine di investimento (doc.21 e 22 fasc. attore).

La prova della dazione del denaro nella misura di euro 200.000,00, come allegato in citazione da parte dell'investitore sig Z [redacted] al promotore finanziario, può dirsi piena nei confronti del convenuto [redacted] e si fonda:

- sulla sua confessione stragiudiziale resa per iscritto nella comunicazione di dimissioni predisposta e sottoscritta da [redacted] e inviata alla banca B [redacted] nel mese di novembre 2004 (doc.11 fasc. attore, la circostanza che la lettera sia stata inviata e ricevuta dalla banca non è stata da questa disconosciuta) nella quale si legge: *"A febbraio 2004 il sig. [redacted] mi consegnava € 190.000,00 in contanti rivenienti dalla vendita di un immobile di proprietà ..."*;
- sulla mancata comparizione senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata del convenuto [redacted] a rendere l'interrogatorio formale ammesso su tale circostanza;
- sull'anmissione negli atti processuali dei fatti allegati dall'attore;
- sulla documentazione prodotta dall'attore costituita dall'ordine su strumenti finanziari (doc.7 già citato) impartito per iscritto su modulo con l'intestazione della banca convenuta, sottoscritto dall'attore e da [redacted] che vi ha apposto due firme di cui una sul timbro della banca B [redacted] e quindi quale promotore della medesima; in particolare quest'ordine risulta conferito per la quantità n. 2356,27 dello strumento finanziario ETF B1 MSCIEuro al prezzo indicato di euro 84,88 quindi per il controvalore di poco superiore a euro 200.000 (2356,27 x 84,88 = 200.000,1976); deve rilevarsi sul punto che la banca ha ammesso che il ETF B1 MSCieruro è uno strumento finanziario, dunque deve ritenersi che l'ordine ebbe ad oggetto un valore esistente ed acquistabile;
- sulla distinta di rendicontazione dell'operazione che risulta inviata dalla banca al cliente nella quale è registrato che questi aveva sottoscritto ETF B1 per l'importo investito e versato di euro 200.000,00; si tratta anche in questo caso di documento sottoscritto con una sigla, apposta sul timbro della banca, da [redacted]. La banca ha contestato l'autenticità di tale documento assumendo che non risulta conforme a quelli standard da essa predisposti con ciò volendo intendere che evidentemente era stato predisposto da [redacted] per occultare al



cliente l'omessa trasmissione del suo ordine di investimento alla banca e fare apparire come vera una situazione non corrispondente al vero.

IL CASO.it

Il complesso di tali circostanze per il Collegio è sufficiente per ritenere pienamente dimostrato nei confronti del convenuto ~~Milano~~ che il sig. ~~Zanetti~~ gli consegnò, quale promotore e nell'ambito della prestazione della sua attività di promozione di strumenti finanziari fuori sede su incarico della banca convenuta, la somma di euro 200.000,00 ma non è idoneo a raggiungere un sufficiente livello di certezza della dazione di quel denaro nei confronti della banca preponente e ciò in considerazione della tipologia del materiale probatorio costituito sostanzialmente da confessione di ~~Milano~~ e da documentazione (doc. 7 e 8 fasc. attore) formata dal medesimo ~~Milano~~. Tale quadro probatorio ha il valore di semplice indizio nei confronti della banca convenuta e, mancando per tutta la somma che si assume versata (euro 200.000,00) un obiettivo riscontro oggettivo, non può ritenersi che l'attore abbia dimostrato nei confronti della banca che effettivamente consegnò la somma di euro 200.000 al promotore per effettuare l'investimento non eseguito, consegna e omessa esecuzione da cui è conseguita per l'attore la perdita patrimoniale di cui chiede il risarcimento.

La dazione di denaro da parte dell'attore a ~~Milano~~ nei confronti della banca può essere riconosciuta nei limiti in cui le fonti probatorie valide verso ~~Milano~~ trovano un riscontro oggettivo esterno non riferibile a ~~Milano~~. Posto ciò si ritiene dimostrato verso la banca convenuta una dazione di denaro da parte del cliente al promotore di soli euro 35.000,00 corrispondente al valore degli assegni emessi da ~~Zanetti~~ e che risultano, da quanto esibito in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte della terza banca Popolare di Bergamo trattaria degli assegni, effettivamente incassati da ~~Categoria Milano~~.

Risulta infatti che dei sei assegni esibiti in originale solo tre risultano incassati da ~~Milano~~ (girati da ~~Milano~~), mentre gli altri tre sono stati emessi da ~~Zanetti~~ a favore di sé stesso e girati a terze persone e, quindi, non si può essere certi che siano stati consegnati a ~~Milano~~. La banca ha rilevato inoltre che, poiché gli assegni sono stati tratti da ~~Zanetti~~, che ne aveva il potere in quanto delegato e autorizzato, da un conto corrente intestato alla moglie, il danno dedotto in giudizio, costituito dalla distrazione da parte del promotore delle somme consegnategli per l'investimento, non sarebbe del sig. ~~Zanetti~~ ma di sua moglie titolare del conto. Il rilievo è privo di pregio in quanto poiché l'ordine è stato impartito da ~~Zanetti~~ a suo nome il danno conseguente alla mancata esecuzione dell'ordine e alla distrazione delle somme consegnate con lo scopo dell'investimento deve riconoscersi in capo a ~~Zanetti~~ senza che su ciò possa influire la fonte e il mezzo con cui ~~Zanetti~~ ha reperito il denaro per l'investimento (se a mutuo dalla moglie o se si tratta, come ha sostenuto ~~Zanetti~~ e in parte documentato, di denaro confluito sul conto della moglie di ~~Zanetti~~ ma proveniente dalla vendita di un immobile di ~~Zanetti~~).

Va anche rigettata l'eccezione ex art 1227 c.c. sollevata dalla banca convenuta e fondata sul fatto che l'attore avrebbe consegnato al promotore assegni bancari emessi non a favore di ~~Bankitalia~~ e non trasferibili, come imposto dalla normativa del settore, modalità di pagamento di cui l'attore doveva ritenersi consapevole per avere nel mese di dicembre 2003 eseguito un precedente investimento seguendo la corretta procedura di pagamento. L'eccezione è infondata in applicazione del principio di recente affermato dalla Corte di legittimità nella sentenza n.8829/2006 alla cui motivazione sul punto si richiama.

Concludendo la domanda di condanna di ~~Alcibi Z...~~ va accolta per intero, per la somma di euro 200.000,00 nei confronti di ~~Gregorio Mal...~~ e va accolta in parte per la minore somma di euro 35.000,00 nei confronti della banca in solido con ~~M...~~

Le somme, trattandosi di obbligazione risarcitoria, di valore, vanno rivalutate e sulle stesse vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso medio ponderato secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass 1712/1995). La rivalutazione viene condotta secondo gli indici ISTAT (FOI) a livello nazionale; in applicazione di ciò ~~Gregorio Mal...~~ è condannato a pagare all'attore la somma in moneta attuale di euro 210.294,11 per capitale e di euro 15.797,83 a titolo di interessi compensativi e dalla data della decisione, il 21.3.2007, interessi al tasso legale sulla sola quota capitale di euro 210.294,11 fino al saldo effettivo. La Banca è condannata a pagare in solido con ~~Gregorio Mal...~~ ad ~~Alcibi Z...~~ la somma di euro 36.801,47 in moneta attuale oltre euro 2.764,62 per interessi compensativi e dalla data della decisione, il 21.3.2007, interessi al tasso legale sulla sola quota capitale di euro 36.801,47 fino al saldo effettivo.

Quanto al lucro cessante l'attore ha chiesto di riconoscergli il valore alla data della domanda dell'investimento finanziario ordinato e non eseguito. L'attore aveva l'onere di dimostrare tale circostanza e avrebbe potuto anche disporre di documentazione idonea a provare che i prodotti ETF alla data della domanda avevano una valutazione superiore a quella della data dell'ordine, non avendo dimostrato ciò la domanda va rigettata.

La domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti di ~~Gregorio Mal...~~ è fondata atteso che il danno di cui la banca risponde ex art. 31 TUF nei confronti dell'attore è stato cagionato dolosamente, come risulta dalla documentazione in atti confessoria stragiudiziale di ~~M...~~, da quest'ultimo nell'ambito dello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari per conto della banca convenuta.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e quindi vanno poste:

a carico dei convenuti Banca ~~Bankitalia~~ e ~~Gregorio Mal...~~ in solido tra loro e a favore dell'attore;

a carico di ~~Gregorio Mal...~~ quelle di Banca ~~Bankitalia~~

Le spese processuali di [redacted] Z[redacted] si liquidano in € 827,00 per spese imponibili, € 3.679,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari oltre a cpa e iva se di legge; le spese processuali di banca E[redacted] spa per la difesa contro il promotore si liquidano in € 300,00 per spese, € 3.229,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari oltre al rimborso spese generali, come richiesto in nota spese, cpa e iva di legge.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il tribunale di Milano in composizione collegiale sulle domande proposte da [redacted] Z[redacted] contro Banca E[redacted] spa e [redacted], da Banca E[redacted] spa contro [redacted] M[redacted] così definitivamente provvede ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Accoglie la domanda dell'attore per intero contro [redacted] M[redacted] e in parte verso Banca E[redacted] spa e accertata la responsabilità di [redacted] M[redacted] per l'illecito commesso nell'attività di promotore finanziario di Banca E[redacted] spa condanna i convenuti in solido tra loro a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma di € 36.801,47 di capitale oltre ad € 2.764,42 per interessi compensativi oltre ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale dalla data della decisione (21.3.2007) al saldo effettivo; condanna inoltre [redacted] M[redacted] a pagare all'attore l'ulteriore somma di € 173.492,64 per capitale oltre ad € 13.033,41 per interessi compensativi oltre ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale dalla data della decisione (21.3.2007) al saldo effettivo.

Condanna [redacted] M[redacted] a manlevare Banca E[redacted] spa da ogni somma per capitale e interessi che la banca pagherà all'attore in esecuzione della presente sentenza ivi compreso il capo di condanna sulle spese legali.


Condanna Banca E[redacted] spa e [redacted] M[redacted] alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali liquidate in € per spese imponibili, € per diritti, € per onorari oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 TPF (12,50% su diritti ed onorari), cpa e iva se di legge.

Condanna [redacted] M[redacted] a rifondere a Banca E[redacted] spa le spese del presente giudizio liquidate in € per diritti ed € per onorari oltre al rimborso delle spese generali (12,50% su diritti ed onorari), cpa e iva di legge.

Milano 21 marzo 2007.

Il giudice relatore

Amina Simonetti



Il Presidente

Alda Maria Vanoni

